

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"GRINS - GROWING RESILIENT, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE"

1. Costituzione della Fondazione

1.1. È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile una fondazione di partecipazione sotto la denominazione: **"GRINS - GROWING RESILIENT, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE"** (anche la "Fondazione").

1.2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

1.3. La Fondazione ha durata 20 (venti) anni.

2. Obiettivi e Attività Istituzionali

2.1. La Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica sulla tematica della sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori, adottando un approccio multidisciplinare, olistico e di problem solving basato sull'eccellenza scientifica.

Nel quadro di una complessiva finalità orientata al bene comune, opera in qualità di Hub per la gestione del progetto "GRINS - Growing Resilient, INclusive and Sustainable", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Investimento 1.3 - Creazione di "Partenariati allargati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base", in risposta all'Avviso n. 341 del 15-03-2022 (di seguito Avviso).

Il progetto si focalizza sullo sviluppo di una piattaforma on line per il trasferimento della conoscenza e l'analisi statistica di dati per una vasta gamma di applicazioni, che offrirà strumenti a supporto della ricerca fondamentale e applicata per le imprese e le famiglie e per l'analisi e la valutazione delle politiche dell'azione delle pubbliche amministrazioni per favorire una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del citato Progetto GRINS, la Fondazione svolge attività finalizzate allo sviluppo della piattaforma, coordinando attività di misurazione e analisi multidisciplinare delle condizioni socio-economiche degli attori del sistema economico, al fine di promuovere il public engagement e la progettazione e implementazione di strategie e politiche in ambiti che possono comprendere l'istruzione, il lavoro, la sostenibilità delle famiglie, delle imprese e dei territori, i servizi pubblici, l'assistenza sanitaria, la transizione verde e digitale, la mobilità, la resilienza dei territori, la finanza, i divari territoriali.

2.2. Il ruolo di Hub è quello di soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Partenariato Esteso, rappresenta il referente unico per l'attuazione del progetto nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato Esteso, riceve le tranches di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati. In tale ruolo, la Fondazione potrà svolgere attività di supporto trasversale previste dall'Avviso, e ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del programma di ricerca e per assicurare l'adempimento delle previsioni dell'Avviso.



2.3. Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività del Partenariato Esteso. Ogni Spoke riceve dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza.

2.4. Gli affiliati sono soggetti pubblici o privati di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

2.5. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, può avvalersi della collaborazione oltre che dei propri Aderenti, anche di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

2.6. Fino al termine del Periodo di Durata del Partenariato esteso, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti Fondatori indicati nel Partenariato stesso, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni; detta norma si applica anche in relazione ad ammissione e recesso dei membri.

Al termine della durata del programma potranno partecipare alla Fondazione università, centri di ricerca, agenzie e imprese nazionali e internazionali, sia pubbliche che private, che condividano gli scopi della Fondazione e che operino nell'ambito delle attività della stessa a livello nazionale e/o internazionale.

3. Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

3.2. Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

3.3. La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, valutate come complementari e sinergiche dai Fondatori, escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

3.4. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro (nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 7):

a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi statutari;

b) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;

c) stipulare contratti di acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art. 2.

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, purché complementari e sinergiche rispetto alle attività svolte dai Fondatori.

3.5. Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

4. Sede

4.1. La sede della Fondazione è posta in Bologna.

4.2. Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

5. Patrimonio della Fondazione

5.1. Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

5.2 Il Fondo di dotazione della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione iniziale corrisposto dai membri fondatori (i "Fondatori");

b) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori espressamente destinati al Patrimonio;

c) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati;

d) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati al Patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

e) dalle elargizioni fatte da Enti, soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;

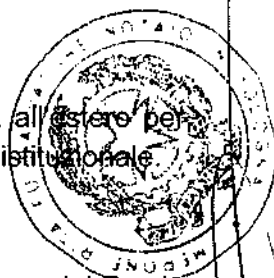
f) dagli avanzi di gestione che per Statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a Patrimonio.

5.3. In caso di recesso di un Fondatore

- la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione;

- le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

5.4. Il Fondo di gestione della Fondazione è composto:



- a) dai conferimenti, ordinari o straordinari, in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
- b) dalle risorse rivenienti ai sensi dell'Avviso, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ulteriori progetti in cui sarà coinvolta la Fondazione;
- c) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- d) da eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti ovvero dalla cessione dei risultati di ricerche finalizzate;
- e) da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- f) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati non espressamente destinati al Patrimonio;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.5. In considerazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, potrà chiedere ai Fondatori anche con quote diverse, il versamento di contributi ordinari e/o straordinari.

Per i primi 5 esercizi tale versamento **a titolo di contributo ordinario**, non potrà superare i 25.000 euro annui per ciascun Fondatore.

Il versamento dei contributi e la loro entità vengono deliberati **all'unanimità** dall'Assemblea dei Fondatori **intervenuti** validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa delibera degli Organi dei soggetti Fondatori.

5.6 Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva dal Consiglio di Amministrazione **ed approvati secondo le maggioranze sopraindicate**.

5.7 Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi sono dovuti dai Fondatori interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti. **Anche i contributi straordinari sono determinati dal Consiglio di Amministrazione a approvati a maggioranza dai soli Fondatori interessati o coinvolti al progetto.**

5.8 I contributi versati a norma del presente articolo 5, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili se non diversamente disposto.

6. Criteri di gestione del Patrimonio

6.1 Il Patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari di cui al precedente art. 2, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle

politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

6.2 Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del Patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare alle attività istituzionali della Fondazione un flusso di risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione stessa;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali.

6.3 Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

6.4 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dai Fondatori, le decisioni in merito alla definizione delle eventuali politiche di investimento del Patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione relaziona periodicamente i Fondatori circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie elaborate.



7. Esercizio finanziario e Bilancio

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.

7.3 Entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, **salvo il maggior termine previsto al successivo art.14**, l'Assemblea dei Fondatori delibera sul progetto di bilancio dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

7.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

7.5 Le obbligazioni sono contratte solo se trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione.

7.6 L'eventuale risultato gestionale di esercizio dovrà essere utilizzato prioritariamente alla ricostruzione del Patrimonio se intaccato da perditegresse.

7.7 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge.

7.8 Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

8. Fondatori

8.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 2.6, la Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie.

8.2 Sono Fondatori i soggetti che saranno presenti all'atto genetico costitutivo della Fondazione o che subentreranno successivamente con la qualifica di Fondatori.

8.3 I Fondatori possono contribuire al Patrimonio e al Fondo di gestione della Fondazione mediante apporti in natura, in prestazione d'opera o, su base volontaria in denaro, per un valore che sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'Assemblea dei Fondatori.

8.4 L'Assemblea dei Fondatori, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa, potrà attribuire la qualifica di Fondatore alle persone giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, deliberino di aderire alla Fondazione a tale titolo e di contribuire stabilmente al Patrimonio e al Fondo di gestione, mediante significativi apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì deliberare e decidere se i contributi proposti dal richiedente debbano ritenersi o meno comprensivi o sostitutivi degli apporti di cui al capoverso precedente, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei Fondatori. I Fondatori, ammessi alla Fondazione successivamente alla sua costituzione e fermo restando quanto previsto all'art. 2.6 hanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori originari.

9. Partecipazione alla Fondazione

9.1 I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 9 che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.2 La domanda dovrà contenere: a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente; b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo; c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente; d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate; e) l'indicazione dei programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare; f) la qualifica di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità dei contributi/ liberalità/ conferimenti; g) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

9.3 La domanda di ammissione come Fondatori viene sottoposta al parere del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, che delibera l'ammissione e le relative modalità con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa.

10. Esclusione e recesso

10.1 Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto l'esclusione di Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

10.2 L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale;
- d) la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.



10.3 L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice etico eventualmente adottato ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. Nell'eventualità in cui la Fondazione abbia adottato il Codice etico, i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme dallo stesso dettate.

10.4 I Fondatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e l'impegno a non esercitarlo nel periodo di svolgimento del progetto "GRINS - Growing Resilient, INclusive and Sustainable", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Investimento 1.3 - Creazione di "Partenariati allargati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base", in risposta all'Avviso n. 341 del 15-03-2022. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o via P.E.C. con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'esercizio ed ha efficacia dall'esercizio successivo a quello in cui è esercitato.

10.5 La perdita della qualifica di Fondatore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione stessa.

10.6 In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica Fondatore, a seguito di liquidazione per qualsivoglia motivo, l'Assemblea della Fondazione può deliberare la trasmissione dei diritti amministrativi e di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione dell'ente cessato/estinto ovvero cedere/assegnare gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura

giuridica dell'ente cessato/estinto o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di figure socie destinatarie di un riparto finale di liquidazione.

11. Organi della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea dei Fondatori;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo.

11.2 La remunerazione delle cariche segue le regole di legge, anche con riferimento alle disposizioni espressamente dettate per i Fondatori.

12. Presidente della Fondazione

12.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori su designazione di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in qualità di soggetto proponente del Programma di Ricerca.

12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri organi della Fondazione.

12.3 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori e approva l'ordine del giorno dei lavori.

12.4 Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un Amministratore da lui delegato ovvero dall'Amministratore più anziano.

La rappresentanza spetta altresì, nei limiti della delega, al/i Consigliere/i Delegato/i, di cui al successivo articolo 15.

13. Assemblea dei Fondatori

13.1 L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori, rappresentati dal proprio legale rappresentante o suo delegato.

13.2 Ogni Fondatore può farsi rappresentare in Assemblea dei Fondatori mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea dei Fondatori può essere portatore al massimo di una delega.

13.3 L'Assemblea dei Fondatori decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Fondatori che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea dei Fondatori:

- a) determina le linee di indirizzo strategico della Fondazione;

- b) delibera in merito alle modifiche dello Statuto (alla presenza di un notaio); fatto salvo quanto infra indicato;
- c) nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne definisce i compensi;
- d) approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera **all'unanimità dei Fondatori intervenuti** in merito ai contributi ordinari di cui all'art. 5 del presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne definisce i compensi in base alle deleghe gestionali attribuite;
- g) nomina il Presidente della Fondazione e ne determina il compenso;
- h) delibera in merito all'ammissione di Fondatori;
- i) può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- l) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- m) delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione;
- n) delibera la richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile.

14. Assemblea dei Fondatori – Funzionamento

14.1 L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante avviso agli aventi diritto, al domicilio risultante dal libro dei Fondatori tramite PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, sono invitati anche gli amministratori e i sindaci (che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo) con un preavviso di giorni 15 (quindici) mediante PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Presidente ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14.2 In mancanza delle formalità di cui al punto precedente, l'Assemblea dei Fondatori si considera regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i Fondatori (personalmente o tramite rappresentante), gli Amministratori e i Sindaci o il Sindaco Unico, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea dei Fondatori è chiamata a



deliberare. In tutti gli altri casi si applicano le norme del Codice Civile in materia di assemblee dei soci di società per azioni.

14.3 L'Assemblea dei Fondatori può tenersi, con interventi in remoto dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di: (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza; e (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria e salvo il caso di assemblea da tenersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e/o il soggetto verbalizzante.

14.4 Ogni Fondatore ha a disposizione un voto nell'Assemblea dei Fondatori.

14.5 L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Essa assume le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è chiamata a modificare lo Statuto e negli altri casi previsti nel presente Statuto, in cui delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti ai suoi componenti **(salvo maggioranze diverse disposte per specifiche deliberazioni previste nel presente Statuto)**.

14.6 I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Fondatori sono determinati in base alla somma tra il numero totale dei Fondatori.

14.7 L'Assemblea dei Fondatori regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Fondatori, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma di legge e di Statuto.

14.8 L'Assemblea dei Fondatori si tiene almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione.

14.9 L'Assemblea dei Fondatori è presieduta, senza potere di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano; in mancanza, l'Assemblea dei Fondatori è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti. Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea dei Fondatori, il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori è tenuto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento del Consiglio nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

14.10 Il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori è assistito da un segretario, non componente dell'Assemblea dei Fondatori, nominato dagli intervenuti, salvo che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente stesso, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

14.11 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal notaio, se presente). In particolare, dal verbale devono risultare: (i) la data della riunione; (ii) l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione (anche per allegato); (iii) gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; (iv) le modalità e il risultato delle votazioni, con specifica indicazione dei Fondatori favorevoli, astenuti o dissenzienti; e (v) su eventuale richiesta dei Fondatori, un sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori.

15. Consiglio di Amministrazione

15.1 L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto **da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) Amministratori**, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Fondatori, con le modalità descritte all'art. 16 e tenendo conto del rispetto, per quanto possibile, del principio di equilibrio di genere. **Il numero degli Amministratori sopraindicato, compreso il Presidente, può essere superato qualora venga disposto, con provvedimento avente valore obbligatorio, l'inserimento di membri di nomina ministeriale.**

15.2 Le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR individuano la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.3 Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

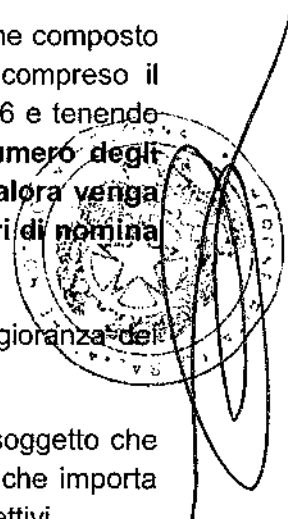
15.4 Gli Amministratori devono rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

15.5 Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato, volta per volta, dall'Assemblea dei Fondatori in sede di nomina e comunque **per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.**

15.6 L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato o al Sindaco Unico.

15.7 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea dei Fondatori per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedervi l'Organo di controllo senza ulteriore indugio.

15.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, purché la maggioranza degli Amministratori sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori. Gli Amministratori saranno sostituiti secondo quanto previsto dal presente Statuto per la nomina degli



stessi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Fondatori. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Fondatori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea dei Fondatori per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dovranno limitarsi alla sola amministrazione delle attività correnti.

15.9 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, il quale dura in carica per la durata del mandato di Amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega, con esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Consigliere Delegato sono cumulabili.

16. Consiglio di Amministrazione - Elezioni

16.1 L'Assemblea nomina il membro del Consiglio di Amministrazione che assume la carica di Presidente dell'Organo e della Fondazione su designazione di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. La proposta deve essere corredata dalla attestazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica.

16.2 Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente avvengono mediante presentazione di liste di candidati da parte dei Fondatori con le modalità che seguono:

- a) ogni Fondatore ha diritto di presentare una lista;
- b) nessun membro della Fondazione può (i) concorrere alla presentazione di più di una lista né (ii) proporre propri candidati in più liste;
- c) ciascuna lista deve:
 - comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri che comporranno il Consiglio di Amministrazione meno uno;
 - essere composta in maggioranza da candidati designati da Università ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR;
 - indicare accanto al nome di ciascun candidato la denominazione del Fondatore che esprime il candidato medesimo;
 - contenere l'accettazione sottoscritta da ciascun candidato amministratore e; tale documento deve essere allegato alla lista, unitamente alla attestazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica;
- d) le liste ed i documenti integrativi dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione non oltre 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio; quest'ultimo avrà l'onere di far pervenire ai Fondatori copia di tutte le liste presentate nei predetti termini;
- e) nessun Fondatore può votare più di una lista;
- f) risultano eletti consiglieri i candidati espressi dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra tutte le liste presentate;

g) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista entro i termini previsti dal presente articolo, si procederà alle votazioni sulla base delle candidature proposte nel corso dell'assemblea e la documentazione prevista per la verifica dei requisiti dovrà essere prodotta nei 15 giorni successivi all'elezione.

17. Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

17.1 Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.

17.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante raccomandata a.r., PEC o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun Amministratore e dei Sindaci effettivi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e siano presenti tutti i Sindaci effettivi; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione può radunarsi per video o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Nell'avviso di convocazione è possibile stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

17.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Fondatori.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) predispone il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;

- b) approva il piano pluriennale delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Fondatori;
- c) stabilisce i requisiti per assumere la qualifica di Fondatore e propone le relative richieste di ammissione all'Assemblea dei Fondatori, ai sensi dell'art.9.4, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
- d) definisce le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Fondatori;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- f) delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- g) approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le proposte dei Fondatori sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del Patrimonio;
- h) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- i) può autorizzare che gli apporti dei Fondatori non destinati al patrimonio siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;
- j) può proporre, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, modifiche dello Statuto della Fondazione da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
- k) delibera sulla apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie;
- l) delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- m) nomina i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e negli organismi partecipati dalla Fondazione;
- n) svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti;
- o) delibera in merito alla eventuale adozione del Codice Etico;
- p) delibera in merito ad eventuali garanzie richieste ai fini dell'attuazione del progetto di cui al punto 2 del presente Statuto;
- q) svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.

17.7 Il Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle attività della Fondazione, può istituire i seguenti Comitati:

- a) il Board di Coordinamento degli Spoke, con la funzione di coordinare gli Spoke in merito alle attività del Programma di Ricerca PNRR, riportandone al Consiglio di Amministrazione;

b) altri Comitati ritenuti utili ai fini di supporto e consulenza qualificata per l'assunzione di decisioni strategiche.

Il funzionamento dei Comitati, se istituiti, dovrà essere disciplinato da appositi Regolamenti, che al momento della relativa costituzione dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente di tali Comitati, al momento della nomina, dovrà sottoscrivere un Non-Disclosure Agreement con il Presidente della Fondazione al fine di mantenere la più completa confidenzialità su informazioni, dati e risultati delle attività di ricerca, sui progetti, sulle proposte di finanziamento e su ogni altro dato che, per sua natura o per esplicita indicazione scritta, sia da considerare confidenziale.

17.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Esecutivo definendone le relative funzioni e i compensi.

17.9 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Fondazione.

17.10 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso di volta in volta determinato dall'Assemblea dei Fondatori, **nel rispetto degli eventuali principi e linee direttive Ministeriali.**

17.11 Il compenso dei componenti dei Comitati e del Direttore Esecutivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina.

17.12 I consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a 3 (tre) riunioni del Consiglio di Amministrazione senza adeguata giustificazione, decadono dal loro incarico e devono essere sostituiti.

18. Organo di Controllo

18.1 L'Assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o Collegiale e ne determina il compenso, **nel rispetto degli eventuali principi e linee direttive Ministeriali.**

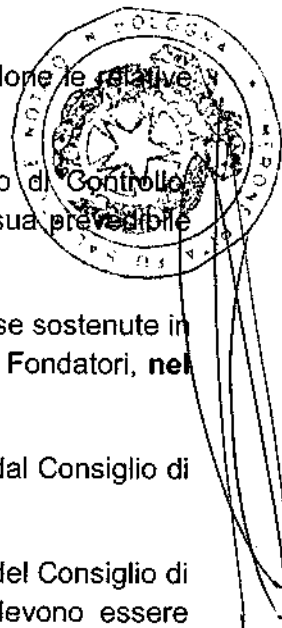
18.2 Il Sindaco Unico deve essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.3 Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e di 2 (due) supplenti. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Dei tre membri effettivi, almeno due, fra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.4 L'organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

18.5 All'Organo di Controllo della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per l'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

18.6 All'Organo di Controllo spetta la funzione di controllo contabile e la revisione legale dei conti. È comunque data facoltà all'Assemblea dei Fondatori di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritti all'Albo dei revisori; in questo caso non è necessario



che il Sindaco Unico o i Sindaci siano revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.7 Il Sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a 2 (due) riunioni del Collegio senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico; in tal caso, subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea dei Fondatori che provvederà alla nuova nomina.

18.8 I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

18.9 L'Organo di Controllo esprime un parere sul Bilancio consuntivo e, solo nel caso vi fossero dei rilievi, sul Programma Triennale di attività.

19. Scritture contabili e bilancio

19.1 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni normative.

19.2 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea dei Fondatori nei termini previsti per le società per azioni.

19.3 Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una Relazione che illustri i risultati di gestione e dalla Relazione dell'organo di revisione deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa ai soggetti aderenti.

20. Personale della Fondazione

20.1 La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

21. Codice etico

21.1 La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Fondatori.

22. Operazioni Straordinarie

22.1 Sono consentite le operazioni straordinarie in conformità a quanto previsto dagli articoli 16, 42bis e 2500 octies del Codice Civile.

23. Scioglimento e Liquidazione

23.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Fondatori nomina uno o più liquidatori.

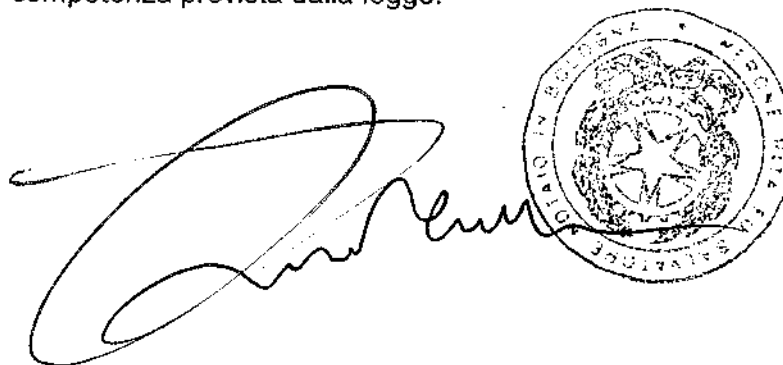
23.2 In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

24. Clausola di chiusura

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni di partecipazione.

25. Foro Competente

25.1 Il Tribunale di Bologna è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and is surrounded by the text "TRIBUNALE DI BOLOGNA" and "FONDAZIONE".

